

REGOLAMENTO (CE) N. 490/95 DELLA COMMISSIONE

del 1° marzo 1995

che modifica i regolamenti (CE) n. 953/94, (CE) n. 1077/94, (CE) n. 1078/94, (CE) n. 1080/94, (CE) n. 2162/94, (CE) n. 2458/94, (CE) n. 2477/94 e (CE) n. 2668/94 relativi all'apertura di gare permanenti per l'esportazione di cereali detenuti da taluni organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94⁽³⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che i regolamenti (CE) n. 953/94⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 322/95⁽⁵⁾, (CE) n. 1077/94⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 300/95⁽⁷⁾, (CE) n. 1078/94⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3013/94⁽⁹⁾, (CE) n. 1080/94⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3154/94⁽¹¹⁾, (CE) n. 2162/94⁽¹²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3153/94⁽¹³⁾, (CE) n. 2458/94⁽¹⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2598/94⁽¹⁵⁾, (CE) n. 2477/94⁽¹⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2981/94⁽¹⁷⁾ e (CE) n. 2668/94⁽¹⁸⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3322/94⁽¹⁹⁾ della Commissione hanno indetto gare permanenti per l'esportazione di cereali detenuti da taluni organismi di intervento;

considerando che è stato istituito un controllo sistematico della qualità dei cereali destinati all'esportazione al momento dell'uscita dai magazzini d'intervento; che è emerso che, a seconda degli Stati membri, le spese di controllo sono talora a carico dello Stato membro e talora a carico degli aggiudicatari; che è necessario armonizzare tale prassi per garantire la parità di trattamento degli operatori; che è quindi opportuno che le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi siano assunte a carico del FEAOG, a determinate condizioni, salvo nel caso in

cui una partita sia di qualità inferiore a quella ammissibile all'intervento; che occorre quindi completare in tal senso i regolamenti relativi alle gare;

considerando che i regolamenti (CE) n. 485/95⁽²⁰⁾, (CE) n. 486/95⁽²¹⁾, (CE) n. 487/95⁽²²⁾, (CE) n. 488/95⁽²³⁾ e (CE) n. 489/95⁽²⁴⁾ della Commissione, hanno modificato certi aspetti del controllo sistematico di cui sopra per rendere più efficace il sistema di controllo; che per la corretta applicazione del sistema è importante che le spese siano finanziate dal FEAOG; che è necessario che le disposizioni del presente regolamento entrino in vigore contemporaneamente alle altre modifiche dei controlli;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 5 dei regolamenti (CE) n. 1080/94, (CE) n. 953/94, (CE) n. 1077/94 e (CE) n. 1078/94, all'articolo 6 dei regolamenti (CE) n. 2162/94, (CE) n. 2477/94 e (CE) n. 2458/94 e all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2668/94 è aggiunto il seguente paragrafo:

« 4. Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi, indicate al paragrafo 1, eccettuate quelle relative ai casi in cui il risultato definitivo delle analisi evidenzia una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, sono a carico del FEAOG limitatamente ad un'analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le eventuali analisi supplementari chieste dall'aggiudicatario sono a suo carico. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

⁽³⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 108 del 29. 4. 1994, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU n. L 37 del 17. 2. 1995, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 9.

⁽⁷⁾ GU n. L 35 del 15. 2. 1995, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 12.

⁽⁹⁾ GU n. L 320 del 13. 12. 1994, pag. 10.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 18.

⁽¹¹⁾ GU n. L 332 del 22. 12. 1994, pag. 38.

⁽¹²⁾ GU n. L 230 del 3. 9. 1994, pag. 3.

⁽¹³⁾ GU n. L 332 del 22. 12. 1994, pag. 36.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 262 del 12. 10. 1994, pag. 21.

⁽¹⁵⁾ GU n. L 276 del 27. 10. 1994, pag. 4.

⁽¹⁶⁾ GU n. L 264 del 14. 10. 1994, pag. 11.

⁽¹⁷⁾ GU n. L 315 dell'8. 12. 1994, pag. 4.

⁽¹⁸⁾ GU n. L 284 dell'1. 11. 1994, pag. 45.

⁽¹⁹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 65.

⁽²⁰⁾ Vedi pagina 35 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²¹⁾ Vedi pagina 37 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²²⁾ Vedi pagina 39 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²³⁾ Vedi pagina 42 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁴⁾ Vedi pagina 46 della presente Gazzetta ufficiale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione
